

Associazione ITALIA SOLARE ETS

**AUDIZIONE PRESSO LA X COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E
TURISMO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

SULLO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)
2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per
quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia
elettrica dell'Unione (atto 318)**

29 ottobre 2025

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

vi ringraziamo molto per questa audizione, che ci offre l'opportunità di sottoporvi alcune considerazioni su alcuni punti dello schema di decreto legislativo qui in esame.

Prima, però, ricordiamo che cosa è la nostra associazione.

ITALIA SOLARE è un ente del terzo settore operante a sostegno della diffusione del fotovoltaico, con circa 1500 associati, tra i quali operatori del settore attivi sui diversi elementi della filiera del fotovoltaico, compresi progettazione, costruzione ed esercizio di impianti di piccola taglia per famiglie, di media taglia per le imprese e di grande taglia in parallelo con la rete elettrica.

In questi ambiti i punti che ci interessano maggiormente sono contenuti nell'articolo 5 e nell'articolo 7, con relative definizioni pertinenti, introdotte con l'articolo 1.

L'articolo 5, rubricato "Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210", recepisce le norme della direttiva 2024/1711 in materia di diritto alla condivisione dell'energia.

L'articolo 7 è rubricato "Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93" e recepisce le disposizioni della stessa direttiva sugli accordi di connessione flessibili.

Quanto alle definizioni introdotte nell'articolo 1, saranno richiamate laddove si discute dei contenuti degli articoli 5 e 7.

A) Articolo 5 in materia di condivisione energia

Previo introduzione (con l'articolo 1) della definizione di "condivisione dell'energia" tra le definizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 210/2021, l'articolo 5 aggiunge una serie di nuovi commi all'articolo 14 dello stesso decreto legislativo.

Si apprezza che finalmente si avvii la disciplina e regolamentazione della condivisione dell'energia come forma diffusa di autoconsumo di energia rinnovabile perché apre nuovi scenari per la generazione distribuita e per il consenso alla diffusione degli impianti rinnovabili.

Ci sembra, però, che la trasposizione delle norme europee nell'ordinamento nazionale venga effettuata meccanicamente, senza alcuno sforzo di coordinamento con le preesistenti norme in materia di clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini, contenute peraltro nello stesso articolo 14 che verrebbe ad essere integrato, e di autoconsumatori da fonti rinnovabili e comunità energetiche rinnovabili, contenute invece nel decreto legislativo 199/2021.

Le attuali norme dell'articolo 14 del decreto legislativo 210/2021, nel disciplinare clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini, recano diversi riferimenti alla possibilità di condivisione dell'energia tra clienti attivi e all'interno di comunità energetiche dei cittadini, senza mai definire cosa sia la condivisione dell'energia, né come e da quali fonti l'energia condivisa possa essere prodotta.

Diversamente, il decreto legislativo 199/2021, definisce l'energia condivisa (non la condivisione dell'energia) e la disciplina come forma di autoconsumo nell'ambito delle comunità energetiche rinnovabili e di altre forme di autoconsumo collettivo.

Lo schema di decreto legislativo in esame interviene opportunamente sul tema aggiornando il decreto legislativo 210/2021, introduce la definizione di condivisione dell'energia (ma solo rinnovabile) e una serie di condizioni e regole da rispettare. Di particolare rilievo, ci sembrano:

- Il fatto che per la condivisione dell'energia non sia necessario costituire un soggetto giuridico (come nel caso delle Cer e delle comunità energetiche rinnovabili): attenzione perché si tratta di una nostra lettura basata sulla norma europea;
- la norma sullo scorporo dalla bolletta dell'energia condivisa (fermi oneri di rete e di sistema e imposte), da regolare a cura Arera;
- l'introduzione di un limite di 6 MW per gli impianti messi a disposizione per la condivisione dell'energia dall'organizzatore della stessa o da un terzo, ma anche da grandi imprese che partecipino alla condivisione.

Ci sembra, comunque, che il provvedimento in esame ometta di chiarire alcuni punti importanti, che andiamo ad esporre.

- a) Va chiarito che la partecipazione di un impianto a un meccanismo di condivisione dell'energia è compatibile con l'accesso agli strumenti di sostegno sull'energia immessa in rete, come il decreto cosiddetto FerX: ciò in quanto la condivisione non è uno strumento di sostegno.
- b) Occorre esplicitare che la condivisione dell'energia rinnovabile come disciplinata dalle nuove disposizioni non esige la costituzione di un soggetto giuridico in quanto così espressamente previsto dalle norme europee che si vanno a recepire: esprimiamo questo dubbio perché la tecnica giuridica impiegata nello schema di decreto consiste nella collocazione delle nuove disposizioni nello stesso articolo sulle comunità energetiche dei cittadini (articolo la cui rubrica resta inalterata), per le quali la costituzione del soggetto giuridico è obbligatoria, come peraltro per le comunità energetiche rinnovabili. Sugeriamo dunque di inserire l'intera nuova normativa sulla condivisione dell'energia in un diverso e apposito articolo da rubricare "diritto alla condivisione dell'energia".
- c) Pensiamo serva chiarire meglio la natura e il ruolo del soggetto organizzatore e del soggetto terzo, anche in merito al limite di 6 MW di potenza che possono detenere: ciò sia in relazione alla potenza complessiva che può partecipare alla medesima configurazione di condivisione dell'energia, sia alla potenza che i medesimi organizzatore e soggetto terzo possono detenere per impieghi esterni o diversi da quelli di condivisione dell'energia nella configurazione, sia, infine, alla potenza di impianti che partecipano alla condivisione dell'energia nella disponibilità di soggetti diversi da soggetto organizzatore o terzo e da grandi imprese: per questo ultimo caso, non vediamo ragioni per porre limiti alla potenza degli impianti.
- d) Sovviene un dubbio riguarda l'applicazione degli oneri di rete sull'energia condivisa: il dubbio nasce dal fatto che il provvedimento riprende pari pari quanto scritto in direttiva (vanno applicati oneri di rete commisurati ai costi applicabili senza altra specificazione, neppure nei compiti affidati ad Arera); eppure nello stesso articolo, nella delega conferita alla stessa Arera a proposito di comunità energetiche dei cittadini la norma è chiara: vanno determinati, "anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nell'ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e istantaneamente auto-consumata, in quanto corrispondenti a costi evitati per il sistema". Chiediamo che analoga chiarezza sia utilizzata per la condivisione dell'energia, all'interno dell'apposito

articolo che, come suggerito alla lettera a), dovrebbe essere dedicato al “diritto alla condivisione dell’energia”.

- e) La delega affidata ad Arera (comma 8-septies) non è del tutto chiara, nel senso che non si comprende se l’intera nuova disciplina sul diritto alla condivisione dell’energia sia da applicare alle nuove configurazioni costituite dopo la data di entrata in vigore dei provvedimenti Arera, oppure se solo per tali nuove configurazioni Arera dovrà tener conto dell’intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti. A tale riguardo, ITALIA SOLARE è convinta che la dizione “nuove configurazioni” debba essere intesa in termini contrattuali, e comunque includere la possibilità che ne facciano parte impianti esistenti, anche se beneficiari di meccanismi di sostegno, ferma la disponibilità dell’energia da parte del detentore dell’impianto che partecipa alla condivisione. Ciò in quanto la condivisione dell’energia è solo un’altra modalità di valorizzazione dell’energia, e non affatto un meccanismo di sostegno. E infatti è stata introdotta dalla direttiva europea sul mercato elettrico e non da quella sulle fonti rinnovabili.

Segnaliamo poi alcuni punti della direttiva che secondo noi non sono stati o non sono stati compiutamente e chiaramente recepiti.

1. La definizione di cliente attivo attualmente presente nel decreto legislativo 210/2021 viene leggermente modificata dallo schema di decreto legislativo in esame, semplicemente aggiungendo che i clienti attivi possono anche fare condivisione dell’energia. Ci sembra del tutto insufficiente e incoerente con la totalmente nuova definizione contenuta nella direttiva che si va a recepire, che apre a nuova modalità di condivisione dell’energia, compresa le possibili collocazioni degli impianti. Chiediamo quindi che questo errore sia sanato con una nuova definizione di cliente attivo che recepisca integralmente quanto previsto dalla direttiva.
2. Va inserita esplicita norma di attuazione del comma 8 dell’articolo 15-bis della direttiva, in base al quale gli Stati membri provvedono affinché i progetti di condivisione dell’energia di proprietà delle autorità pubbliche rendano l’energia elettrica condivisa accessibile ai clienti o cittadini vulnerabili e ai clienti o cittadini in condizioni di povertà energetica. Nel fare ciò, gli Stati membri fanno il possibile affinché la quantità di tale energia accessibile sia in media pari almeno al 10 % dell’energia condivisa.
3. La direttiva non pone limiti alla potenza degli impianti al servizio della condivisione, salvo il limite di 6 MW per l’impianto del terzo o dell’organizzatore della condivisione e il medesimo limite agli impianti di grandi imprese. Auspichiamo che il testo del decreto legislativo sia integrato per esplicitare

queste possibilità, in maniera da rendere più immediatamente evidente tutte le opportunità offerte dalla nuova disciplina, anche per le imprese.

Infine, auspichiamo vivamente ancora due cose: a) che sia dato un termine ad Arera per l'adozione della disciplina di regolazione, anche con possibilità di subentro de MASE in caso di inerzia: ciò in quanto la precedente delega ad Arera sullo scorporo in bolletta (per i soli clienti domestici) relativa alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle CER, contenuta, nel decreto legislativo 199/2021, è rimasta finora inattuata; b) che sia effettuato un lavoro di integrazione, cucitura e coordinamento con tutte le altre configurazioni attualmente già possibili, soprattutto le comunità energetiche dei cittadini e le comunità energetiche rinnovabili: queste ultime, soprattutto, sono oggetto di vivissimo interesse da parte di molte comunità, anche ai fini dell'accesso a specifici meccanismi di sostegno quali l'accesso alle tariffe incentivanti sull'energia condivisa e (ancora per poco tempo, con risorse PNRR) e a contributi in conto capitale nei comuni sopra i 50.000 abitanti.

B) Articolo 7 relativo agli accordi di connessione flessibili

La definizione di "accordo di connessione flessibile" si rinviene nell'articolo 1, che la introduce nell'articolo 3 del decreto legislativo 210/2021. L'argomento è trattato nell'articolo 7, lettera b), che inserisce un apposito articolo 38-ter dedicato accordi di connessioni flessibili nel decreto legislativo 93/2011.

L'articolo si limita a trasferire piuttosto meccanicamente le disposizioni europee, con una delega ampia di regolazione ad ARERA. Nei fatti, dunque, non è possibile fornire un giudizio e proposte di merito. Si ritengono però possibili e utili alcune considerazioni di metodo.

Questa disposizione giunge quando si è in attesa del più volte annunciato decreto legge sull'energia, il quale, in base alle anticipazioni fornite da esponenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, compreso il Ministro, dovrebbe disciplinare il tema soluzioni di connessioni in modo (anche) da superare la questione saturazione virtuale delle reti. È evidente che il tema della saturazione virtuale e quello delle connessioni flessibili sono entrambi attinenti ad accesso e uso delle reti elettriche. Il fatto che invece siano trattati in provvedimenti diversi (e magari con percorsi più o meno paralleli...) rende più complessa una trattazione normativa organica e armonizzata. Dal momento che sia la norma sulle connessioni flessibili che quella, attesa, per superare la saturazione virtuale prevedono un fondamentale passaggio in Arera, si suggerisce di integrare la delega conferita ad Arera (comma 1 del nuovo



articolo 38-ter con un richiamo all'ambito della disciplina regolatoria relativa alle condizioni tecniche, economiche e procedurali per la connessione.